# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1921** — **Roma - Martedì, 8 febbraio** — **Numero 32**

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 14
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*


# PARTE I - Leggi e Decreti

**SOMMARIO** - LEGGE *1° febbraio 1921, n. 43, concernente la concessione di una nuova indennità di caro-viveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto affidati alla industria privata, e la conversione in legge del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1522, relativo all'aumento del prezzo dei trasporti sulle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tramvie* — LEGGE *30 gennaio 1921, n. 47, che converte in legge il R. decreto 22 novembre 1919, n. 2493, concernente la concessione di un sussidio straordinario per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino* — LEGGE *30 gennaio 1921, n. 48, che converte in legge il R. decreto 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico* — REGIO DECRETO-LEGGE *3 febbraio 1921, n. 51, che ripristina la libertà di commercio degli oli minerali, e modifica il sistema di tassazione della benzina e del petrolio* — REGIO DECRETO-LEGGE *20 gennaio 1921, n. 33, che sopprime i contributi sulla produzione della carta, dei cartoni e cartoncini di qualsiasi specie* — REGI DECRETI *nn. 1940, 1941 e 35 riflettenti modificazione di statuto, trasferimento di sede e modificazione di circoscrizione di R. consolato.*

***Il numero 43 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene** la seguente legge:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;**
**Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

Al personale in servizio stabile ed in prova, addetto ai pubblici servizi di trasporti, cui viene applicato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, escluso il personale direttivo di cui all'art 78 del regolamento stesso, è concessa una nuova indennità mensile di lire 90 (lire novanta) a titolo di caro-viveri.

Al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di lire 0,65 giornaliere per ogni persona compreso il coniuge.

Alle guardabarriere ed alle gerenti fermate è corrisposto, in luogo dell'indennità di cui al precedente comma, una nuova indennità mensile di lire 10 quando il congiunto, cui esse sono appoggiate, percepisca l'intero sussidio stabilito dal decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1587; in caso diverso alle dette agenti sarà corrisposta una indennità mensile di lire 20.

La concessione delle indennità di cui ai precedenti comma avrà effetto dal 18 novembre 1920 al 30 giugno 1922.

Art. 2.

Agli agenti ai quali, posteriormente al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587, fossero stati eventualmente concessi dalle aziende, sotto qualunque forma, sussidi o indennità, a titolo di caro-viveri, in più di quelli stabiliti con il predetto decreto, spetta soltanto la differenza fra l'ammontare delle indennità di cui al precedente articolo e l'ammontare delle maggiori concessioni fatte a titolo di caro viveri dalle aziende stesse.

Le aziende che avessero deliberato per il proprio personale sussidi facoltativi di caro viveri in misura superiore a quella stabilita all'art. 1, continueranno a corrisponderli invariati, senza alcun rimborso o concorso speciale per questo titolo, da parte dello Stato.

Art. 3.

Per far fronte all'onere, di cui ai precedenti articoli, le amministrazioni esercenti sono autorizzate a prelevare le somme necessarie sull'ulteriore eccedenza del diritto supplementare, di cui agli articoli 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775 e 1° del decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1522, in confronto delle somme per le quali è stata data la stessa autorizzazione con gli articoli 2, 1° e 2° comma, del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1839 e 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270.

Per le ulteriori somme eventualmente occorrenti per far fronte all'onere, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvederà secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 270, in quanto siano applicabili.

Nei riguardi soltanto delle aziende urbane, cui viene applicato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 10 marzo 1920, n. 3176, le disposizioni del presente articolo sono estese anche ai sussidi straordinari di esercizio accordati a rimborso delle indennità di caro viveri a termini dell'art. 17, 2° comma, del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, integrati ai termini dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1587.

Art. 4.

È convertito in legge il decreto Reale 29 ottobre 1920, n. 1522, con le modificazioni di cui al seguente articolo.

Art. 5.

L'articolo 3 del nostro decreto 11 marzo 1920, numero 270 è così modificato: « Il diritto supplementare, di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, è aumentato:

*a*) per i biglietti di abbonamento del 100 per cento del prezzo degli abbonamenti stessi; la misura dell'aumento sarà, però del 180 per cento per i biglietti di abbonamento validi per più di una linea urbana e del 160 per cento per quelli validi per una sola linea non eccedente i 10 chilometri.

*b*) per i biglietti (riscontri, tagliandi, contromarche, ecc.) per una sola corsa semplice o di andata e ritorno e per i biglietti (scontrini di spedizione, contromarche, riscontri, ecc.) per il trasporto di bagagli, cani e biciclette, non esclusi i biglietti e simili distribuiti nelle corse popolari, operaie ed altre analoghe:

1° di lire 0,20 per i biglietti e simili di prezzo non superiore a lire 0,25;

2° di lire 0,40 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso fra centesimi 30 e 50 inclusi;

3° di lire 0,60 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 55 e 75 inclusi;

4° di lire 0,80 per i biglietti e simili, il cui prezzo sia compreso tra centesimi 80 e una lira inclusi;

5° e così di seguito in ragione di centesimi 20 per ogni 25 centesimi o frazione di centesimi 25 di prezzo del biglietto.

È in facoltà del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di ridurre, quando lo esigano le speciali condizioni delle singole reti, nella misura massima del 50 per cento gli aumenti di cui sopra per i biglietti e simili distribuiti sulle linee prettamente urbane e nelle corse discendenti delle funicolari in città aventi popolazioni inferiori ai 100.000 abitanti, semprechè si tratti di biglietti il cui prezzo non sia superiore a 25 centesimi.

Per i biglietti già autorizzati dall'autorità governativa di vigilanza e le cui condizioni di validità non vengano in alcun modo modificate, è data altresì facoltà al predetto nostro ministro di concedere d'accordo con quello del tesoro, agevolazioni sugli aumenti di cui al presente articolo, nel limite massimo del 25 per cento degli aumenti stessi, semprechè trattisi di biglietti operai e a questi assimilabili, rilasciati sia sotto forma di abbonamenti speciali a prezzo ridotto validi per la classe inferiore delle linee intercomunali, sia sotto forma di biglietti giornalieri, settimanali o mensili validi per i soli giorni feriali e per un determinato numero di corse giornaliere;

*c*) in aggiunta alle quote di cui alla lettera *b*) da applicarsi a tutti i trasporti in qualunque giorno ed ora effettuati, sono dovute per ogni biglietto o simili distribuiti:

1° nei giorni festivi: un'addizionale alle quote stesse in misura eguale a quella delle ferrovie dello Stato, salvo che per i biglietti da 1 a 5 lire per i quali l'addizionale sarà di 20 centesimi per ogni lira o frazione di lira;

2° tanto nei giorni festivi come nei feriali, limitatamente alle corse iniziantisi dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo: un'addizionale di centesimi 20.

Le dette quote addizionali sono dovute mediante rilascio di appositi biglietti anche per ogni utilizzazione nelle corse festive o notturne di biglietti di abbonamento, biglietti a serie, scontrini di ritorno e simili;

*d*) per quanto riguarda i servizi nella laguna di Venezia, di quote da stabilirsi di concerto fra i nostri ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Agli effetti delle lettere *a*) e *b*) di cui al presente articolo per prezzo dei biglietti e simili si intende quello al netto delle tasse erariali e di bollo, nonchè del diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775.

È fatto obbligo agli esercenti di applicare gli aumenti di cui al presente articolo dal decimo giorno da quello della pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e di versare all'Erario l'importo degli aumenti stessi, ancorchè non applicati o tardivamente applicati.

Art. 6.

Allo scopo di semplificare i rapporti finanziari con le aziende è data facoltà insindacabile al Governo:

*a*) di riordinare il diritto supplementare istituito con l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, semplificandone i congegni, senza però svantaggio dell'Erario;

*b*) di esentare dal diritto supplementare - modificando conseguentemente le tariffe e condizioni di trasporto - i trasporti effettuati da quelle aziende le quali rinuncino per tutta la durata della concessione ad ogni compenso da parte dello Stato, tanto sotto forma di sussidio straordinario di esercizio quanto sotto qualsiasi altra forma o titolo, in dipendenza di qualunque causa, fatta eccezione soltanto per le sovvenzioni, contributi e simili stabiliti dagli atti di concessione.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro, e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per l'esercizio della facoltà di cui ai precedenti commi, comprese quelle intese a stabilire a favore dell'Erario, nei casi di cui all'alinea *b*, un contributo finanziario a carico delle aziende, in misura corrispondente al concorso che dalle aziende stesse sarebbe venuto per l'applicazione delle disposizioni normali. Il detto contributo finanziario avrà la stessa decorrenza dell'esenzione dal diritto supplementare.

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanare su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, sarà provveduto a tutto quanto occorre per l'esercizio delle funzioni di sindacato finanziario sulla gestione delle aziende dei pubblici servizi di trasporto concessi, per l'applicazione dell'equo trattamento del personale e per assicurare all'erario l'introito dei diritti supplementari sul prezzo dei trasporti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 47 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novem-

bre 1919, n. 2493, relativo alla concessione di un sussidio straordinario a favore della Società anonima per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a trazione meccanica Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2400, concernente l'approvazione delle diffide notificate per il riscatto delle linee ferroviarie da Udine per Palmanova a Portogruaro e da San Giorgio di Nogaro all'antico confine austro-ungarico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, che istituì la tassa di vendita sugli olî minerali;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1260, sulla istituzione di un Comitato degli olî minerali;

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, sul divieto d'importazione di talune merci e il decreto Ministeriale 30 dicembre 1920 che ne modifica le voci;

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587, sulla istituzione della Direzione generale dei combustibili;

Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 630, sulla istituzione di un Comitato centrale per l'approvvigionamento e la assegnazione dei combustibili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1920, n. 1686, sulla istituzione di una Direzione generale dei combustibili presso il Ministero di agricoltura;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1817, sul riordinamento del servizio dei combustibili;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione ed il commercio degli olî minerali grezzi e raffinati sono liberi.

È anche libero il commercio di transito e di riesportazione, ferme le prescrizioni stabilite dalle vigenti norme doganali.

Art. 2.

Sono aboliti i sopraprezzi che lo Stato attualmente percepisce in via contrattuale dalle ditte importatrici di petrolio e di benzina e sono conseguentemente aboliti i procedimenti in vigore per la cessione e retrocessione di tali prodotti fra lo Stato e le ditte medesime.

Ferme restando le altre disposizioni dell'allegato *C*) al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, che istituì la tassa di vendita sugli olî minerali esteri e nazionali, la tassa medesima è riscossa sulla benzina nella misura di lire sessanta il quintale e sul petrolio nella misura di lire cinque il quintale.

Art. 3.

La tassa viene riscossa su tutti i quantitativi di benzina e di petrolio introdotti nel Regno o estratti dagli opifici nazionali per consumo nel Regno, a partire dal giorno dell'applicazione del presente decreto. Cessa del pari da tal data ogni forma di prelevamento o di buono per la cessione e la distribuzione.

Art. 4.

Chiunque si sottragga o tenti sottrarsi al pagamento della tassa di vendita sugli olî minerali di produzione nazionale, è punito, oltrechè con la confisca del prodotto caduto in contravvenzione, con una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dei diritti dovuti sugli stessi prodotti.

Art. 5.

La liquidazione dei contratti intervenuti fra lo Stato e le ditte importatrici rimane di competenza dei singoli Ministeri a cui appartengono le Amministrazioni acquirenti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento

per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ALESSIO — BONOMI — SECHI — PEANO — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

*Il numero 33 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 15;

Ritenuto che, in seguito all'aumentato prezzo di vendita dei giornali, la carta a questi non viene più ceduta sotto costo;

Ritenuta quindi l'opportunità e l'urgenza di abolire i contributi finanziari il cui gettito era destinato a colmare la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di cessione della carta ai giornali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1921 restano soppressi:

1° i contributi sulla produzione della carta, dei cartoni e cartoncini di qualsiasi specie;

2° i contributi speciali sulle carte fini, finissime e sulle carte *pelures*;

3° il contributo sulla pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento.

Art. 2.

Le cartiere sono tenute a versare il saldo dei contributi dovuti a tutto il 31 dicembre 1920 entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

In caso di ritardo sarà applicata una penale pari al 10 0[0 (dieci per cento) della somma dovuta.

Art. 3.

Il ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di procedere per mezzo dei propri ispettori alla rilevazione diretta dei dati necessari per stabilire i contributi dovuti dalle cartiere a tutto il 31 dicembre 1920.

Sui contributi liquidati d'ufficio, per mancata o incompleta denunzia degli interessati, si applicherà una penale pari al dieci per cento del loro importo.

Art. 4.

Le cartiere sono tenute a versare l'ammontare dei contributi liquidati d'ufficio, come pure della penale di cui al precedente articolo, entro i dieci giorni dalla comunicazione ricevuta.

In caso di ritardo del pagamento si procederà a norma di quanto è stabilito dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112.

Art. 5.

Contro gli accertamenti d'ufficio e contro quelli complementari gli interessati possono ricorrere, ai termini dell'art. 6 del citato decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, entro i dieci giorni dalla comunicazione ricevuta.

Il ricorso non sospende l'obbligo del pagamento.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1940. Regio decreto 26 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono modificati gli articoli 19, 20 e 21 dello statuto organico del R. Istituto femminile della SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense.

N. 1941. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il trasferimento della sede dal capoluogo del comune di Oggiona con Santo Stefano dalla frazione di Oggiona a quella di Santo Stefano, conservando al Comune l'attuale denominazione.

N. 35. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la circoscrizione del R. Consolato in Nairobi viene modificata come appresso: Colonia del Kenia, Protettorato dell'Africa orientale britannica, Protettorato di Uganda, Sultanato di Zanzibar e Territorio del Tanganica (già Africa orientale germanica), e si sopprime al tempo stesso il R. Consolato di 2ª categoria in Dar es Salam.